

Regolamento

per la vendita del legname

COMUNITA' MONTANA MONTAGNA FIORENTINA
**REGOLAMENTO GENERALE DELLE VENDITE DEI PRODOTTI
PRINCIPALI E SECONDARI DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE**
DELLA REGIONE TOSCANA E DEI PRODOTTI RISULTANTI
DA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE
E DI RIPRISTINO DI SUPERFICI PERCORSE DA FUOCO.

L.R. 39/00 e successive modificazioni: Regolamento generale delle vendite dei prodotti principali e secondari provenienti dal patrimonio agricolo forestale della Regione Toscana in gestione e dal patrimonio della Comunità Montana della Montagna Fiorentina e dei prodotti risultanti da interventi di sistemazione idraulico forestale e di ripristino di superfici percorse da fuoco.

Titolo I **Disposizioni generali**

Art. 1) Oggetto

Il presente regolamento disciplina la vendita dei prodotti principali e secondari del patrimonio agricolo-forestale regionale gestito per delega da questo Ente (L.R. 39/00 e successive modificazioni) e di quelli provenienti da interventi di sistemazione idraulico-forestale e di ripristino di superfici percorse dal fuoco da effettuarsi nei confronti sia di ditte agricolo-forestali che delle famiglie residenti nei comuni della Comunità Montana della Montagna Fiorentina. La presente normativa si applica anche per la vendita dei prodotti dei complessi demaniali "Le Calle" e "I Lastri" di proprietà di questa Comunità Montana, e di qualsiasi altro patrimonio pubblico e privato appartenente alla Comunità Montana della Montagna Fiorentina o a questa affidato in gestione a seguito di delega ex lege o di specifica convenzione, con riferimento anche all'art.9 della L.97/94.

Art. 2) Competenze del Consiglio

Il Consiglio della Comunità Montana approva il presente regolamento generale nonché tutte le varianti sostanziali dello stesso. Ai sensi dell'art. 42 del D. L.vo 267/00 e dell'art. 19 dello Statuto della Comunità Montana spettano al Consiglio tutte le funzioni di indirizzo e controllo. In particolare il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale inerenti l'efficace svolgimento delle funzioni politico amministrative della Comunità Montana.

Art.3) Competenze della Giunta esecutiva

La giunta esecutiva procede all'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi espressi dal Consiglio ai sensi del precedente art. 2. In particolare la Giunta esecutiva esercita le funzioni di controllo nei confronti del Servizio Attività Forestali e allo scopo, nel rispetto degli indirizzi generali espressi dal Consiglio, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, indica le priorità, emana le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e per la gestione, provvede alla verifica continua della rispondenza dell'andamento e dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite. Ogni anno e in particolare entro febbraio, il Responsabile del Servizio Attività Forestali informa in modo dettagliato l'assessore competente alle foreste che riferisce alla Giunta. Entro il mese di febbraio il Responsabile del Servizio Attività Forestali informa la Giunta esecutiva, tramite l'assessore alle foreste, sull'andamento delle vendite effettuate durante l'anno solare precedente. Il presidente, l'assessore competente, la Giunta esecutiva, il Consiglio e i singoli consiglieri possono in ogni momento, per motivi inerenti le rispettive attribuzioni, chiedere e ottenere informazioni sulle vendite di cui al presente regolamento.

Art.4) Funzioni di direzione

Compete al Responsabile del Servizio Attività Forestali, che vi provvede con proprie determinazioni approvate ai sensi dell'art. 107 del D. L.vo 267/00 e dell'art. 55 dello Statuto:

- Fissare i limiti economici e tecnici per le vendite attraverso affidamento diretto che sono dirette dallo stesso o da altro personale debitamente autorizzato;
- Approvare l'elenco delle ditte da invitare alle vendite per licitazione privata, compresi gli aggiornamenti annuali, le integrazioni e le esclusioni motivate;
- Indire le vendite per licitazione privata, approvando la relativa procedura, lo schema di invito, le norme tecniche, le sanzioni e i lotti, presiedere le stesse vendite e procedere all'aggiudicazione dei lotti;
- Approvare le vendite a trattativa privata di importo superiore al precedente punto a);
- Procedere alla vendita dei beni immobili, ai sensi delle L.L. R.R. 39/00 - 3/97 e dei beni mobili ai sensi delle L.L. R.R. 39/00 - 20/91 non più utili alla gestione.
- Stabilire i prezzi e i relativi aggiornamenti dei servizi effettuati per conto terzi nonché il listino dei prezzi di vendita delle piante forestali, ornamentali e per ripristino ambientale prodotte presso il vivaio del complesso demaniale di Rincine.

Titolo II **Vendita di legname alle ditte agricolo-forestali**

Art.5) Modalità di vendita

La vendita è effettuata con le seguenti modalità:

- Affidamento diretto, per le vendite con importo imponibile complessivo non superiore a quanto stabilito ai sensi dell'art. 4 a);
 - Licitazione privata, per le vendite con importo imponibile complessivo superiore a quanto stabilito ai sensi dell'art. 4 a);
- Le modalità tecniche di martellata, abbattimento, esbosco ed allestimento verranno riportate ogni volta sull'invito alla vendita.

Art.6) Affidamento diretto

Le vendite per affidamento diretto di cui all'art. 4 a) vengono disposte dal Responsabile del Servizio Attività Forestali o da altro personale debitamente autorizzato.

Tali vendite vengono realizzate nel rispetto delle vigenti normative e delle disposizioni del Responsabile del Servizio Attività Forestali curando gli interessi dell'Ente e puntando alla realizzazione dei massimi prezzi correnti sul mercato.

Art.7) Affidamento diretto: casi particolari di vendita

Nei seguenti casi il Responsabile del Servizio Attività Forestali può approvare la vendita diretta di beni il cui valore imponibile superi il limite di cui all'art. 4 a):

- Commissioni di legname con caratteristiche particolari tali da non consentire la formazione di uno specifico lotto da vendere mediante licitazione privata;
- Condizioni economiche particolarmente favorevoli per la Comunità Montana per valori correnti del legname sul mercato, per necessità specifiche dell'Ente e per condizioni di mercato particolarmente difficili;
- Vendita di lotti andati deserti almeno in un esperimento di licitazione privata;
- Vendita di materiale ad elevato rischio di deperibilità o soggetto a forte calo del peso;
- Vendita di materiale che richieda una tempestiva opera di esbosco per cause fitopatologiche o climatico-ambientali.

Art.8) Licitazione privata

La procedura applicata nelle vendite per licitazione privata è conforme alle leggi vigenti e ogni atto è approvato dal Responsabile del Servizio Attività Forestali. L'avviso di licitazione è pubblicato presso l'albo di enti e associazioni che vengono individuati, unitamente agli aggiornamenti, dal Responsabile del Servizio Attività Forestali.

Le aggiudicazioni per licitazione privata avvengono esclusivamente per offerta scritta presentata con le modalità e nei termini previsti dall'avviso, restando esclusa qualsiasi possibilità di aggiudicazione di lotti andati deserti per offerta verbale durante e dopo la gara, salvo i casi di cui al precedente art. 7.

Art.9) Vendite a cooperative forestali convenzionate

Oltre alle modalità di vendita esposte nei precedenti articoli è prevista, ai sensi dell'art. 17 comma 2° della L. n.97/94, la vendita di legname in piedi e sul letto di caduta a favore di cooperative agricolo-forestali convenzionate con la Comunità Montana.

In questi casi il prezzo di aggiudicazione viene determinato sulla base del valore di mercato del legname a ciglio-strada diminuito dei costi di trasformazione.

Le convenzioni sopra citate vengono approvate con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana.

Le vendite alle cooperative convenzionate sono effettuate, per quanto non contrasti con il presente articolo, con le modalità di cui all'art. 7.

Per le vendite dei prodotti a ciglio-strada rotabile non viene applicata nessuna condizione di favore alle cooperative agricolo-forestali convenzionate.

Titolo III Modalità di pagamento

Art.10) Modalità di pagamento

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite una delle seguenti modalità:

- a) Versamento su conto corrente postale intestato alla Comunità Montana della Montagna Fiorentina – Servizio Tesoreria;
- b) Invio di vaglia postale semplice o telegrafico intestato come al punto a);
- c) Versamento diretto presso gli sportelli del Servizio Tesoreria della Comunità Montana
- d) Pagamento a un addetto debitamente autorizzato dietro rilascio di regolare ricevuta;

Art.11) Pagamento del materiale e cauzione

Nel caso di vendite all'asta il pagamento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione del lotto e comunque prima dell'inizio dei lavori o del ritiro dei beni acquistati.

Nel caso di vendite per affidamento diretto il pagamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di approvazione della vendita e comunque prima dell'inizio dei lavori o del ritiro dei beni acquistati.

In alternativa l'acquirente potrà chiedere al dirigente o al personale autorizzato, di eseguire il pagamento entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura, garantendo l'intero importo comprensivo di I.V.A., con fideiussione bancaria o assicurativa da eseguirsi prima della stipula del contratto e con validità fino ad espresso e formale svincolo da parte del Responsabile del Servizio Attività Forestali o del personale autorizzato.

Qualora la quantità dei beni venduti sia presunta e per tutte le vendite di legno in piedi o sul letto di caduta si dovrà provvedere nei termini di cui ai commi precedenti al pagamento dell'importo corrispondente all'80% della quantità stimata ed eseguendo il saldo, previa verifica della quantità effettiva dei beni venduti, entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura.

In alternativa l'acquirente potrà chiedere al dirigente o al personale autorizzato, di eseguire il pagamento entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura, garantendo l'importo corrispondente all'80% della quantità stimata (comprensivo di I.V.A.), con fideiussione bancaria o assicurativa da eseguirsi prima della stipula del contratto e con validità fino ad espresso e formale svincolo da parte del Responsabile del Servizio Attività Forestali o del personale autorizzato.

Sia per le vendite all'asta che per quelle in affidamento diretto, l'acquirente deve anche costituire, negli stessi termini di cui sopra, una cauzione in contanti o anche a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di analogo importo valida fino al termine previsto dei lavori, contenente la clausola "a semplice richiesta della Comunità Montana Montagna Fiorentina, in caso di inadempienza" pari al 30% del valore stimato della vendita (comprensivo di I.V.A.) con un minimo di € 500,00. Tale cauzione è a garanzia del rispetto degli eventuali danni che potrebbero derivare alla proprietà ed alla viabilità; la cauzione sarà svincolata, senza interessi, a chiusura dei lavori, salvo contestazioni o danni.

Su richiesta dell'acquirente è possibile procedere alla costituzione di un'unica fideiussione bancaria o polizza assicurativa comprendente sia il pagamento di quanto dovuto che la cauzione del 30% per gli eventuali danni, con validità fino ad espresso e formale svincolo da parte del Responsabile del Servizio Attività Forestali o del personale autorizzato.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle cooperative convenzionate ai sensi della L. n.97/94. Nel caso di pagamenti ritardati, oltre alle penali previste nell'atto di vendita, si applicano gli interessi legali e le eventuali spese sostenute per incassare le somme non saldate, compresi gli oneri per l'assistenza legale.

Agli acquirenti che non risultassero in regola con i pagamenti sarà sospesa qualsiasi fornitura finché non risulti onorato ogni pagamento.

Art. 11-bis) Tempi di esecuzione dei lavori

Nel caso di vendita in piedi di ceduo da trattare a taglio raso, l'acquirente deve concludere i lavori entro l'anno silvano in cui viene stipulato il contratto, mentre nel caso di diradamenti e di tagli di avviamento all'alto fusto i lavori vanno terminati entro l'anno solare in cui viene stipulato il contratto.

Gli acquirenti devono comunque ritirare il materiale accatastato ogni qualvolta ve ne sia agli imposti una quantità sufficiente al caricamento del mezzo.

Nel caso di vendita di legna all'imposto, il ritiro del materiale va eseguito entro 30 gg dalla data di consegna del lotto.

Le presenti indicazioni sono valide in tutti i casi fatte salve eventuali disposizioni differenti approvate in situazioni particolari dal Responsabile del Servizio Attività Forestali.

Sono comunque fatte salve le modalità ed i termini definiti dalla Legge Forestale Regionale n°39/00 e dal Regolamento Forestale (D.P.G.R. n°48/R del 08/08/2003) e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo IV Vendita di bosco in piedi alle famiglie residenti nei comuni della Comunità Montana

Art.12) Oggetto

E' prevista la vendita di bosco in piedi alle famiglie residenti nei comuni della Comunità Montana della Montagna Fiorentina.

Il bosco oggetto di vendita fa parte di complessi demaniali appartenenti alla Regione Toscana e gestiti per delega dalla Comunità Montana, oppure di proprietà della Comunità Montana stessa.

Viene concesso in uso bosco ceduo in turno, destinato al taglio a raso con rilascio di matricine, bosco ceduo invecchiato, destinato al taglio di avviamento all'alto fusto, diradamenti in fustaia transitoria.

Art.13) Modalità di presentazione delle domande

Le richieste, redatte in carta libera, devono essere inviate all'ufficio "Servizio Attività Forestali" della Comunità Montana della Montagna Fiorentina in un periodo compreso tra il 15 Settembre ed il 28 Febbraio per il taglio a raso con rilascio di matricine e in ogni momento dell'anno per il taglio di avviamento all'alto fusto e di diradamento in fustaia transitoria.

Per quanto riguarda il complesso demaniale di Rincine, essendovi praticata l'attività venatoria, per ragioni di sicurezza, viene rilasciata l'autorizzazione per un periodo limitato, pertanto le richieste potranno essere presentate tra il 15 Gennaio ed il 15 Maggio per il taglio di avviamento all'alto fusto e di diradamento in fustaia transitoria e tra il 15 Gennaio ed il 28 Febbraio per taglio a raso con rilascio di matricine.

Nella richiesta devono essere specificati:

- Dati anagrafici, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;

- Tipo e targa del veicolo utilizzato per recarsi alla superficie di taglio;
- Complesso demaniale o proprietà della Comunità Montana nella quale si richiede il taglio.
- Codice Fiscale

Le richieste vengono istruite da parte dell'ufficio "Servizio Attività Forestali" della Comunità Montana entro 15 giorni dalla presentazione. La graduatoria viene redatta sulla base dell'ordine di arrivo delle domande presso la Comunità Montana.

Art.14) Modalità di taglio

Tutte le operazioni di taglio e di esbosco devono essere svolte in conformità alla L.R.39/00, al Regolamento di attuazione D.P.G.R. n°48/R del 08/08/2003 e alle loro successive modificazioni.

La superficie oggetto di taglio, che non può superare i 2000 mq per il taglio di avviamento all'alto fusto ed i tagli di diradamento in fustaia transitoria ed i 1000 mq per il taglio a raso con rilascio di matricine, viene individuata dal Servizio Attività Forestali della Comunità Montana, che rilascia al richiedente copia della cartografia in cui è evidenziata l'area di taglio e il percorso autorizzato per recarsi sul posto.

In ogni caso, per il transito dei veicoli a motore su strade e piste forestali del P.A.F. in gestione alla Comunità Montana, si rimanda alle specifiche approvate con delibera di giunta n°91 del 29/11/2002 della Comunità Montana della Montagna Fiorentina.

La martellata, nel caso del taglio di avviamento all'alto fusto e di diradamento in fustaia transitoria, la scelta delle matricine da rilasciare, nel caso del taglio del ceduo e ogni altra indicazione tecnica sull'esecuzione dell'intervento vengono eseguite dagli Agenti di vigilanza della Comunità Montana o da altro personale debitamente autorizzato.

Le operazioni di taglio e di esbosco devono essere svolte entro il termine massimo prescritto nell'atto di rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso di tagli ricadenti nel complesso demaniale di Rincine, le operazioni di taglio ed esbosco, per ragioni legate all'attività venatoria, devono comunque essere eseguite nel periodo compreso tra il 1 febbraio ed il 30 luglio.

In ogni caso l'epoca di taglio del ceduo termina il 15 Aprile, per i cedui posti ad altitudine inferiore agli 800 m s.l.m., il 15 Maggio per i cedui posti ad altitudine superiore agli 800 m s.l.m. (ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di attuazione D.P.G.R. n°48/R del 08/08/2003 della L.R. 39/00 e successive modificazioni ed integrazioni).

E' fatto assoluto divieto di vendere la legna ricavata dai tagli di cui sopra; il taglio dei boschi ad uso familiare deve essere eseguito esclusivamente dal richiedente stesso, salvo comprovati impedimenti fisici, eventualmente coadiuvato da aiutanti.

Ai sensi del D. L.vo 626/94, l'esecutore del taglio boschivo deve essere munito di D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale).

Art.15) Prezzario

Per la vendita del bosco in piedi viene adottato il seguente prezzario che potrà essere aggiornato con determinazione del Responsabile del Servizio Attività Forestali:

- Bosco di specie quercine, carpino, orniello, faggio: 5,00 € al mst;
- Bosco di robinia: 4,00 € al mst;
- Bosco di castagno: 3,00 € al mst;
- Bosco di salice, ontano, pioppo: 2,00 € al mst.

(prezzi IVA 10% esclusa)

Il pagamento della legna dovrà essere effettuato prima di iniziare il ritiro, tramite il bollettino di c/c postale intestato a: "Comunità Montana Montagna Fiorentina - Servizio Tesoreria", oppure al momento del ritiro tramite contanti.

Art.16) Cauzione

Il titolare della concessione dovrà versare un deposito cauzionale d'importo pari a € 100,00 che verrà restituito alla fine dei lavori, una volta verificata l'assenza di danni formalizzata con verbale dagli Agenti di vigilanza della Comunità Montana.

Titolo V

Vendita di legname all'imposto alle famiglie residenti nei comuni della Comunità Montana

Art.17) Oggetto

Nel caso in cui ve ne sia disponibilità, è prevista la vendita all'imposto di legna da ardere alle famiglie residenti nei comuni della Comunità Montana della Montagna Fiorentina.

Art.18) Modalità di presentazione delle domande

Le richieste, redatte in carta libera, devono essere inviate all'ufficio "Servizio Attività Forestali" della Comunità Montana della Montagna Fiorentina, e vengono istruite solo se l'ente ha disponibilità di legna all'imposto.

Nella richiesta devono essere specificati:

- Dati anagrafici, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;
- Tipo e targa del veicolo utilizzato per recarsi all'imposto;
- Complesso demaniale o proprietà della Comunità Montana nella quale si intende acquistare il legname;
- Codice fiscale.

Le richieste vengono istruite da parte dell'ufficio "Servizio Attività Forestali" della Comunità Montana entro 15 giorni dalla presentazione. La graduatoria viene redatta sulla base dell'ordine di arrivo delle domande presso la Comunità Montana, dando priorità alle richieste di famiglie residenti nei comuni ricadenti nei quattro complessi demaniali gestiti dalla C. M. (San Godenzo, Dicomano, Londa, Reggello).

Ciascuna famiglia può presentare una sola richiesta di acquisto di legna da ardere all'anno, per una quantità non superiore agli 8 mst, da destinare esclusivamente all'autoconsumo.

Art.19) Prezzario

Per la vendita del legname all'imposto viene adottato il seguente prezzario che potrà essere aggiornato con determinazione del Responsabile del Servizio Attività Forestali:

- Legname di specie quercine, carpino, orniello, faggio: 25,00 € al mst;
- Legname di robinia: 18,00 € al mst;
- Legname di castagno: 15,00 € al mst;
- Legname di salice, ontano: 10,00 € al mst;

(prezzi IVA 10% esclusa)

Il pagamento della legna dovrà essere effettuato prima di iniziare il ritiro, tramite il bollettino di c/c postale intestato a: "Comunità Montana Montagna Fiorentina - Servizio Tesoreria".

Titolo VI

Concessioni per la raccolta di marroni nei castagneti da frutto

Art.20) Oggetto

Sono previste, per i castagneti da frutto, due tipi di concessioni:

- Permesso giornaliero o stagionale per la raccolta di marroni in un castagneto da frutto in cui le cure colturali vengono eseguite dalla Comunità Montana;

· Concessione a lungo termine di un castagneto da frutto in cui le cure colturali vengono eseguite dal titolare della concessione.

Art.21) Modalità di presentazione delle domande

Le richieste, redatte in carta libera, devono essere inviate all'ufficio "Servizio Attività Forestali" della Comunità Montana della Montagna Fiorentina entro il mese di luglio nel caso di richiesta di concessione a lungo termine o stagionale, mentre, nel caso di richiesta di permesso giornaliero, la richiesta potrà essere consegnata direttamente agli Agenti della vigilanza della Comunità Montana anche il giorno stesso di raccolta.

Nella richiesta devono essere specificati:

- Dati anagrafici, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;
- Tipo e targa del veicolo utilizzato per recarsi sul posto;
- Complesso demaniale o proprietà della Comunità Montana nella quale si richiede la concessione;
- Codice fiscale.

Le richieste vengono istruite da parte dell'ufficio "Servizio Attività Forestali" della Comunità Montana entro 15 giorni dalla presentazione. La graduatoria viene redatta sulla base dell'ordine di arrivo delle domande presso la Comunità Montana.

Art.22) Modalità di gestione del castagneto da frutto

Nel caso di concessioni a lungo termine gli interventi di ripulitura devono essere svolti nei mesi di Agosto e Settembre da personale competente, sulla base delle indicazioni degli Agenti della vigilanza della Comunità Montana (o da altro personale debitamente autorizzato) e in conformità alla L.R.39/00, al Regolamento di attuazione D.P.G.R. n°48/R del 08/08/2003 e successive modificazioni.

Art.23) Prezzario

Per la concessione di castagneti da frutto e per la raccolta dei marroni verrà adottato il seguente prezzario che potrà essere aggiornato con determinazione del Responsabile del Servizio Attività Forestali:

- Castagneto da frutto gestito dalla Comunità Montana: permesso giornaliero 5,00 €; permesso stagionale 100,00 €;
- Castagneto da frutto gestito dal titolare della concessione: la somma dovuta viene stabilita con determinazione del Responsabile del Servizio Attività Forestali.

Il pagamento per la concessione stagionale dei castagneti da frutto dovrà essere effettuato prima dell'inizio della raccolta, tramite il bollettino di c/c postale intestato a: "Comunità Montana Montagna Fiorentina - Servizio Tesoreria".

Per il permesso giornaliero il pagamento potrà avvenire direttamente ad un incaricato della Comunità Montana.

Titolo VII

Autorizzazione alla raccolta di frasche e legna morta

Art. 24) Oggetto

E' previsto il rilascio di una autorizzazione a titolo gratuito per la raccolta di frasche e legna morta.

Art.25) Modalità di presentazione delle domande

Le richieste, redatte in carta libera, devono essere inviate all'ufficio "Servizio Attività Forestali" della Comunità Montana della Montagna Fiorentina almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di utilizzazione.

Nella richiesta devono essere specificati:

- Dati anagrafici, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;
- Tipo e targa del veicolo utilizzato per recarsi all'imposto;
- Complesso demaniale o proprietà della Comunità Montana nella quale si richiede la concessione.

Le richieste vengono istruite da parte dell'ufficio "Servizio Attività Forestali" della Comunità Montana entro 15 giorni dalla presentazione. La graduatoria viene redatta sulla base dell'ordine di arrivo delle domande presso la Comunità Montana.

Art.26) Modalità attuative

La concessione è a titolo gratuito e viene rilasciata per un periodo massimo di 20 giorni all'anno in base al seguente calendario, riportato di seguito, per una quantità massima di frasche concesso pari a 8 mst.

- Complessi demaniali "Foresta di S. Antonio", "Alpe San Benedetto", "Alpe 2", "Le Calle" e "I Lastri": dal 1 novembre al 30 giugno;
- Complesso demaniale di Rincine: dal 1 febbraio al 31 luglio.

Gli Agenti di vigilanza della Comunità Montana individueranno, direttamente sul terreno, la zona adibita alla raccolta del frasche e della legna morta, ed indicheranno il percorso che il beneficiario dovrà obbligatoriamente seguire per raggiungere la zona di raccolta.